



COMUNE DI PISA

Regolamento sulla Tassa sui rifiuti

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 10.07.2020

Indice

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti
- Articolo 3 – Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto
- Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti
- Articolo 5 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti
- Articolo 6 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti
- Articolo 7 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti
- Articolo 8 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
- Articolo 9 – Istituzioni scolastiche statali
- Articolo 10 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio
- Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso
- Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Articolo 14 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati
- Articolo 15 - Agevolazione per la cessione gratuita di prodotti alimentari
- Articolo 16 - Agevolazioni per l'attuazione del "baratto amministrativo"
- Articolo 17 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti
- Articolo 18 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
- Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
- Articolo 20 – Tributo provinciale
- Articolo 21 – Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti
- Articolo 22 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza della tassa
- Articolo 23 – Semplificazioni amministrative
- Articolo 24 – Versamento della tassa sui rifiuti
- Articolo 25 – Scadenza del versamento
- Articolo 26 – Arrotondamento
- Articolo 27 – Importi minimi
- Articolo 28 – Gestione della tassa sui rifiuti
- Articolo 29 – Funzionario responsabile
- Articolo 30 – Poteri istruttori

Articolo 31 – Accertamenti

Articolo 32 – Sanzioni ed interessi

Articolo 33 – Riscossione coattiva

Articolo 34 – Rimborsi

Articolo 35 – Contenzioso tributario

Articolo 36 – Norme transitorie e finali

Articolo 37 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 - Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti

ALLEGATO 2 - Criteri per la determinazione della riduzione per le utenze domestiche sui rifiuti

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Pisa, della tassa sui rifiuti (TARI), istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e le norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Gestione del servizio rifiuti e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti definiti tali dal Regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

6. Sono rifiuti speciali, al netto di quelli assimilati di cui al comma precedente, quelli definiti tali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 4

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le

aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di

medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Laboratori di analisi, farmaceutici	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Pelletterie	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%
Metalmecchaniche, officine di carpenteria metallica	15%
Falegnamerie, vetroresine	15%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia	15%

Articolo 8

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dei criteri definiti all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA). Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell'Allegato 1 del presente regolamento.

7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa, di norma, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica, di norma, la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata, con un minimo di 8 metri quadrati.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 22. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell'anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio, e, per il secondo semestre dell'anno di riferimento, quello risultante al 1° luglio. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di attivazione delle stesse. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero.

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 22. In tali casi, al fine

della determinazione del numero degli occupanti, si fa riferimento alle consistenze, dichiarate e comprovate, al 1° gennaio dell'anno di riferimento per il primo semestre e al 1° luglio dell'anno di riferimento per il secondo semestre.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 22.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 40 di base imponibile	1
Da mq 41 a mq 65 di base imponibile	2
Da mq 66 a mq 90 di base imponibile	3
Da mq 91 a mq 115 di base imponibile	4
Da mq 116 a mq 140 di base imponibile	5
Oltre mq 140 di base imponibile	6 o più

5. Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 22.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni sopra descritte.

Articolo 12

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta nei seguenti casi:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 25 per cento;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 25 per cento;

d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30 per cento.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. La riduzione tariffaria di cui alla lettera a) del comma 1 è attribuita d'ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente articolo 10, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza; le riduzioni tariffarie indicate alle lettere b), c) e d) del comma 1 devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta salvo che non siano indicate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o di variazione, presentata nei termini previsti, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di tale adempimento sono applicabili le medesime sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata presso i centri di raccolta comunali, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, acquisiscono un punteggio e hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base delle quantità di rifiuti prodotti dalla medesima utenza e conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente; la riduzione viene riconosciuta in base al punteggio accumulato. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici acquisiscono un punteggio aggiuntivo.

2. I criteri ed i parametri con cui è attribuito il punteggio che dà diritto alla riduzione di cui al comma precedente sono riportati all'Allegato 2 al presente regolamento; ciascun punto acquisito dà diritto alla riduzione di euro 0,01.

3. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore al 50 per cento della quota variabile della tariffa.

4. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapienza.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Le utenze non domestiche hanno diritto ad una riduzione della tariffa sulla base delle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Agli operatori che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla quota variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10%
se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30%
se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	35%
se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%

3. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 17, comma 1, del presente regolamento.

4. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento, pena la decadenza dal beneficio. Le domande, corredate di idonea documentazione giustificativa, sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici comunali preposti.

7. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacienza.

8. Le riduzioni di cui ai commi precedenti non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad euro 5,00.

Articolo 15

Agevolazione per la cessione gratuita di prodotti alimentari

1. Sulla base di documentata domanda del contribuente, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiunto dall'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166.

2. Per l'applicazione della riduzione si fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. La quantità di eccedenze alimentari oggetto di cessione gratuita deve essere certificata sulla base dei documenti di cui alle lettere a) e c) del comma 3 dell'articolo 16 della citata legge 19 agosto 2016, n. 166. Per "documento equipollente", di cui alla lettera a) del comma 3 del suddetto articolo 16, si intende un documento contenente almeno i

seguenti dati essenziali: data, generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti.

4. Al titolare dell'utenza non domestica di cui ai commi precedenti è applicata, con riferimento alla quota variabile della tariffa, la seguente riduzione:

% di rifiuti ceduti gratuitamente	% di riduzione
in caso di cessione a titolo gratuito di oltre il 5% e fino al 10% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	5%
in caso di cessione a titolo gratuito di oltre il 10% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	10%
in caso cessione a titolo gratuito di oltre il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%

5. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita, avvenuta nel corso dell'anno solare e nel rispetto delle condizioni di legge e del presente regolamento, e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. Le riduzioni sono applicate sulla base di domanda del contribuente, corredata dalla documentazione completa di cui al comma 3 del presente articolo, da presentare entro il termine perentorio del 15 febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione gratuita, a pena di decadenza dal beneficio. Le domande sono soggette a valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici preposti.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di incapienza del tributo, con rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano se di importo annuo complessivo inferiore ad Euro 20,00.

Articolo 16

Agevolazione per l'attuazione del "baratto amministrativo"

1. E' prevista una riduzione tariffaria per l'attuazione dell'istituto del "baratto amministrativo", disciplinato dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal relativo regolamento comunale di attuazione.

2. Al contribuente, titolare dell'utenza domestica in cui risiede, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento comunale di attuazione del "baratto amministrativo" ed in regola con l'assolvimento degli obblighi di pagamento dei debiti maturati nei confronti del Comune, che risulti aver regolarmente svolto il progetto annuale di attività, preventivamente approvato dal Comune, a cui è correlata l'agevolazione tributaria, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa dovuta, per la stessa annualità, relativamente all'utenza domestica in cui risiede; l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50 per cento della quota variabile.

3. L'importo complessivo annuo massimo delle riduzioni che possono essere riconosciute ai sensi del presente articolo è indicato nel piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti relativo alla stessa annualità. I criteri per la determinazione della riduzione spettante ai contribuenti, nel limite dell'importo complessivo anzidetto, sono disciplinati dal regolamento comunale di attuazione del "baratto amministrativo".

4. La riduzione di cui al presente articolo non spetta se di importo annuo inferiore ad Euro 20,00.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o, in caso di incapienza del tributo, con rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata.

6. In caso di discordanza fra disposizioni del regolamento comunale di attuazione del “baratto amministrativo” e le disposizioni del presente regolamento, prevalgono queste ultime.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 17

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa:

a) i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Pisa;

b) i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le certificazioni ISEE presentate successivamente a tale data si applica una sanzione amministrativa di euro 51,00 per la tardiva presentazione;

c) edifici, o loro parti, adibiti al culto.

2. La tassa è ridotta nei casi seguenti:

a) qualora ricorrano tutti i presupposti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e l'indicatore ISEE non superi del 30 per cento la misura che darebbe luogo all'esenzione: riduzione del 60 per cento;

b) per le organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito albo regionale ai sensi delle vigenti disposizioni: riduzione del 33 per cento;

c) per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno: riduzione del 5 per cento per ciascun occupante residente superiore al primo, fino ad un massimo del 20 per cento;

d) per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 07 (“Alberghi con ristorante”) o alla categoria 08 (“Alberghi senza ristorante”) la cui superficie tassata è maggiore di m² 500: riduzione del 20 per cento per la quota parte di superficie tassata eccedente i m² 500.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo devono essere richieste dal contribuente, ad eccezione di quelle relative alle fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 ed alla lettera c) del comma 2 applicate d'ufficio e, in particolare, quest'ultima applicata secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente articolo 10 in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1) e alla lettera a) del comma 2), è necessario presentare l'istanza per ciascun anno di applicazione della tassa. Per beneficiare delle riduzioni di cui alla lettera d) del comma 2), è necessario presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno di applicazione della tassa, l'istanza contenente la dichiarazione circa il rispetto dei requisiti relativi al regime degli aiuti di importanza minore (c.d. contributi “de minimis”) di cui alla vigente normativa europea, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le riduzioni di cui alla lettera c) del comma 1) e alla lettera b) del comma 2) hanno decorrenza dall'anno nel quale vengono presentate le relative istanze e restano valide fino a variazioni successivamente intervenute.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 18

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

2. Nel caso in cui un'utenza non domestica abbia diritto sia alla riduzione prevista dall'articolo 14 che alla riduzione prevista dall'articolo 15 del presente regolamento, tali agevolazioni si cumulano fino alla concorrenza di una riduzione totale non superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

Articolo 19

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporanea.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 20

Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

Articolo 21

Modalità di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. La dichiarazione, redatta secondo l'apposito modello, è presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo oppure trasmessa mediante posta elettronica certificata, posta raccomandata con avviso di ricevimento o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

2. Alla dichiarazione è allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente agli uffici del gestore del tributo da persona diversa dal dichiarante, occorre che la stessa sia munita di delega specifica con allegate copie dei documenti di identità del delegante e del delegato.

Articolo 22

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione. Decorrenza della tassa

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al gestore della tassa la dichiarazione, redatta secondo il modello appositamente predisposto, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, l'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente.

5. La dichiarazione di cessata occupazione o detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dai soggetti passivi, secondo i modelli appositamente predisposti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è terminata l'occupazione o la detenzione o il possesso. La presentazione della dichiarazione di cessazione dà diritto allo sgravio della tassa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata. Il diritto allo sgravio della tassa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la fine dell'occupazione o della detenzione o del possesso qualora la stessa sia dimostrabile, retroattivamente, con elementi oggettivi.

6. E' fatto obbligo di dichiarare, in quanto elemento incidente sulla quantificazione della tassa, le eventuali persone non residenti ma dimoranti in utenze domestiche di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione o della detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.

7. Qualora gli effettivi occupanti eccedano il numero presunto determinato dalla tabella di cui all'articolo 10, comma 4, è fatto obbligo di presentare apposita dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere resa unitamente alla dichiarazione di inizio dell'occupazione o della detenzione o del possesso di cui ai precedenti commi, presentata nei termini, al momento della prima attivazione oppure, qualora il presupposto sorga successivamente, attraverso l'inoltro del modello appositamente predisposto. Nel primo caso decorrerà contestualmente alla tassa, nel secondo troverà applicazione dall'anno successivo.

8. Per dichiarare le fattispecie di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 11 del presente regolamento, occorre inoltrare agli uffici del gestore della tassa apposito modello. Gli effetti sulla tassa si producono dal mese successivo a quello di inoltro della dichiarazione.

Articolo 23

Semplificazioni amministrative

1. Relativamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 34 del presente regolamento i soggetti che abbiano attivato presso l'ufficio competente del Comune procedimenti amministrativi relativi a:

- apertura;
- subingresso;
- trasferimento di sede;
- modifiche;
- cessazione.

I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti per l'applicazione della tassa il gestore della tassa chiede al contribuente di fornire le ulteriori informazioni occorrenti.

2. Il soggetto gestore della tassa, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione della tassa. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro trenta giorni dalla notificazione comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai sensi dell'articolo 14, comma 37, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché applicare le sanzioni di cui al comma 42 del medesimo articolo.

4. Gli uffici demografici comunali, in occasione dello svolgimento di pratiche anagrafiche, avvertono il contribuente degli obblighi dichiarativi relativi alla tassa, invitandolo a presentare la dichiarazione nel termine previsto; in assenza di detto avvertimento resta comunque l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione.

Articolo 24

Versamento della tassa sui rifiuti

1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell'emissione.

2. Il versamento è dovuto:

- a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in due rate, aventi scadenza il 30 aprile e il 1 dicembre, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta per l'anno di riferimento. Per la prima rata si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente;
- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.

3. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Articolo 25

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 26

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 27

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 5,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

Articolo 28

Gestione della tassa sui rifiuti

1. Le funzioni relative alla gestione, alla liquidazione, all'accertamento e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, della tassa sui rifiuti, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A., ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate.

2. La Società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa sui rifiuti e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

Articolo 29

Funzionario responsabile

1. La Società Entrate Pisa S.p.A. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti della tassa sui rifiuti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile della tassa è immediatamente trasmesso al Comune.

Articolo 30

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Articolo 31

Accertamenti

1. Il soggetto gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 32

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta per cento al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 30, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa

modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 33

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 31 e 32 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 34

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al soggetto gestore entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 35

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 36

Norme transitorie e finali

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga al comma 2 dell'articolo 24, per l'anno 2020 il versamento della tassa è dovuto:

- a) previo invio al contribuente di avvisi di pagamento, in due rate, aventi scadenza il 31 ottobre e il 15 dicembre 2020, la prima in acconto e la seconda a saldo della tassa dovuta;
- b) previa intimazione di pagamento notificata al contribuente, a titolo di saldo, in unica soluzione.

2. Le utenze non domestiche le cui attività, individuate attraverso il corrispondente codice ATECO, sono state sospese per disposizione normativa nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono esenti dalla tassa per il periodo della sospensione. Ai fini dell'esenzione, i mesi solo parzialmente interessati dal periodo della sospensione sono computati per intero. L'esenzione di cui al presente comma si applica successivamente al 30 giugno 2020 alle sole utenze non domestiche la cui attività, a tale data, è ancora sospesa per disposizione normativa nazionale.

3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sono esenti dalla tassa, per il periodo dal 1 marzo 2020 al 31 maggio 2020, le seguenti utenze non domestiche del comparto turistico-ricettivo:

- utenze della categoria 04 ("Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi"), limitatamente ai campeggi;
- utenze della categoria 07 ("Alberghi con ristorante");
- utenze della categoria 08 ("Alberghi senza ristorante").

4. Le agevolazioni a carattere straordinario previste dai commi 2 e 3 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Articolo 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1)
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo, carceri, caserme e collettività in genere
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze,
15. Negozi di filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
28. Ipermercati e commercio ingrosso di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari e altri beni deperibili
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 2)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche che, nell'anno solare, conferiscono rifiuti urbani in forma differenziata ai centri di raccolta comunali, fissi o itineranti, ove è predisposto idoneo sistema di registrazione dei conferimenti, accumulano un punteggio. Le utenze domestiche che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica o una concimaia acquisiscono un punteggio aggiuntivo.

1. Parametri di attribuzione punteggio

Il punteggio è accumulato dalle utenze domestiche attraverso l'applicazione di un algoritmo avente come parametri in ingresso il peso e la categoria dei rifiuti effettivamente conferiti presso Centri di Raccolta fissi e mobili (Centri Ambiente Mobile automatizzati).

Nella Tabella A.1, di seguito riportata, sono elencate le categorie di rifiuto conferibili presso i Centri di Raccolta e il punteggio unitario attribuito a ciascuna di esse.

A ciascun utente domestico l'algoritmo attribuisce un punteggio pari alla sommatoria – per ciascuna categoria di rifiuti conferiti – dei prodotti dei pesi per i relativi punteggi unitari.

Per tutte le categorie di rifiuto è prevista una quantità massima di rifiuti, oltre la quale non è più possibile accumulare punti. (vedi Tab. A.1).

In sintesi:

$$\text{punteggio} = \sum_{\text{categoria}} \text{peso}_{\text{categoria}}^* \times \text{punteggiounitario}_{\text{categoria}}$$

dove:

$$\text{peso}_{\text{categoria}}^* = \text{SE } \text{peso}_{\text{categoria}} > \text{peso}_{\text{categoria}}^{\max} \text{ ALLORA } \text{peso}_{\text{categoria}}^{\max} \text{ ALTRIMENTI } \text{peso}_{\text{categoria}}$$

2. Incentivo per compostaggio domestico

Per le utenze, già registrate in banca dati, che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica, già assegnata dal Comune di Pisa, viene automaticamente attribuito il punteggio massimo previsto per la categoria rifiuto denominata "rifiuti biodegradabili di cucine e mense".

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno dal Comune di Pisa, direttamente o tramite soggetti incaricati, emergesse un mancato o scorretto utilizzo della compostiera, il punteggio aggiuntivo non verrà attribuito.

Per le utenze, non registrate in banca dati, che hanno in uso ed utilizzano correttamente una compostiera domestica, acquistata direttamente, o una concimaia viene automaticamente attribuito il punteggio massimo previsto per la categoria rifiuto denominata "rifiuti biodegradabili di cucine e mense", nel caso in cui entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno trasmettano apposita autocertificazione utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Pisa.

Analogamente, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, entro il 31 dicembre di ogni anno dal Comune di Pisa, direttamente o tramite soggetti incaricati, emergesse un

mancato o scorretto utilizzo della compostiera, il punteggio aggiuntivo non verrà attribuito.

3. Calcolo della riduzione spettante

Si calcola la riduzione moltiplicando il punteggio totale per il valore dell'ecopunto. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa come stabilito dal regolamento.

4. Criteri generali

Il punteggio accumulato da tutti gli utenti nell'anno solare viene azzerato al termine dello stesso.

Gli utenti possono accumulare punti soltanto conferendo i rifiuti prodotti direttamente dalla/e propria/e utenza/e domestica/che.

Nel caso in cui l'utente risulti iscritto sia per almeno una utenza domestica sia per una o più utenze non domestiche, la riduzione sarà riconosciuta per il solo importo relativo all'utenza/e domestica/che dell'anno di conferimento.

La riduzione è riconosciuta solo a coloro che risultano in regola con i pagamenti della tariffa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di conferimento.

Nel caso cessazione di utenza e di subentro da parte di un nuovo utente, precedentemente convivente con l'utente cessato, le pesature ed i relativi punteggi accumulati dall'utenza cessata, saranno attribuiti alla nuova utenza. Tale operazione sarà effettuata unicamente a seguito di istanza da parte dell'interessato da presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di conferimento.

Tabella A.1 – Punteggio unitario per categoria rifiuto

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
rifiuti ingombranti	20 03 07	Ingombranti	1	1000	1000
legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	20 01 38	Legno	1	500	500
metallo	20 01 40	Metallo	5	100	500
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*	Frigido e clima	3	200	600
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Grandi bianchi	3	200	600

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORMENTE ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	20 01 35*	TV e Monitor	5	100	500
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	20 01 36	Altri elettrici non pericolosi	40	25	1000
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	Lampade	75	10	750
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04	Inerti	3	100	300
rifiuti biodegradabili	20 02 01	Sfalci e potature	1	500	500
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	Organico	1	1000	1000
carta e cartone	20 01 01	Carta e cartone	2	600	1200
15 01 06 imballaggi in materiali misti	1 501 06	Multimateriale (Imballaggi leggeri)	2	100	200
20 01 10 abbigliamento	20 01 10	Indumenti	10	30	300
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	15 01 11*	Bombolette Spray	100	5	500
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	100	5	500
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	20 01 33*	Batterie al piombo	20	10	200

DESCRIZIONE RIFIUTO ALLEGATO D) DLGS 152/2006 CONFORME ALL'ART. 1, LETT. A) DIR. 75/442/CEE (RIFIUTI), E ART. 1 PARAG. 4 DIR. 91/689/CEE (RIF. PERICOLOSI)	CER	DESCRIZIONE BREVE	PUNTEGGIO UNITARIO (PUNTI/KG)	PESO MASSIMO CONTEGGIABILE (KG/ANNO)	PUNTEGGIO MASSIMO ACCUMULABILE
oli e grassi commestibili	20 01 25	Oli vegetali	40	30	1200
oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	20 01 26*	Oli minerali	20	10	200
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	Toner	200	3	600
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	Farmaci	100	5	500
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	Pile	200	3	600
pneumatici fuori uso	16 01 03	Pneumatici	2	100	200
imballaggi contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	Flaconi pieni pericolosi	20	40	800
vetro	15 01 07	Imballaggi vetro	8	200	1.600
solventi	20.01.13	Solventi	20	40	800
detergenti	20.01.29	Detergenti contenenti sostanze pericolose	20	40	800